

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLAIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ARMANDO PLAIA

Seduta del 22/05/2025

FATTO

Parte ricorrente riferisce di aver ricevuto (apparentemente) da un proprio abituale fornitore comunicazione di variazione di IBAN e conseguentemente di avere effettuato, il 7 aprile 2024, tramite home banking, un bonifico verso il nuovo identificativo unico, per un importo di € 28.823,61. Successivamente, avrebbe appreso di essere stata vittima di una truffa, in quanto la comunicazione di nuovo IBAN non sarebbe stata inviata dal proprio fornitore, ma da un terzo rimasto anonimo. Riferisce di essersi prontamente attivata per il richiamo del bonifico con l'intermediario A, presso cui intrattiene un rapporto di conto corrente e di aver chiesto all'intermediario B di comunicare i dati anagrafici dell'intestatario del conto beneficiario del bonifico. Insoddisfatta delle interlocuzioni avute con gli stessi, chiede il rimborso integrale delle somme oggetto di bonifico e di avere accesso ai dati anagrafici del terzo beneficiario. Nelle controdeduzioni, l'intermediario A resistente chiede il rigetto del ricorso, precisando che i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella realizzazione di un bonifico non sono responsabili della non corrispondenza tra l'IBAN e il conto corrente del beneficiario indicato e che l'obbligo di compiere ragionevoli sforzi per recuperare i fondi sarebbe stato diligentemente adempiuto. L'intermediario B non si è costituito. Nelle repliche e nelle controrepliche le parti ribadiscono le proprie richieste.

DIRITTO

La questione sottoposta al vaglio del Collegio concerne l'accertamento della responsabilità dell'intermediario resistente A e dell'intermediario non costituito B in ordine a un bonifico disposto in favore di un IBAN non corrispondente a quello del beneficiario indicato.

Le operazioni contestate sono state poste in essere sotto il vigore del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017 n. 218, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD 2). In particolare, le fonti normative che regolano la *Strong Customer Authentication* (cd. SCA) sono rinvenibili negli artt. 97 e 98 della PSD2 e nell'articolo 10-*bis* del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, nelle norme tecniche di regolamentazione emanate dall'EBA e recepite con Regolamento Delegato Ue 2018/389 della Commissione Europea, nonché nei criteri interpretativi forniti dall'EBA (v. in particolare il parere dell'EBA del 21 giugno 2019).

Come previsto dalle citate disposizioni normative, in caso di bonifico disposto verso IBAN errato, occorre distinguere: (1) l'ipotesi in cui è pacifico e incontestato che l'IBAN errato è stato digitato dall'utente ricorrente e che dunque l'operazione è stata autorizzata; in tal caso, si applica l'art. 24 del d.lgs. n. 11/2010 che disciplina proprio la fattispecie in cui l'identificativo unico inesatto è fornito dall'utente; (2) l'ipotesi in cui l'operazione si considera sconosciuta, in quanto il ricorrente afferma di aver digitato correttamente l'IBAN e che l'intermediario non avrebbe eseguito correttamente l'operazione; in tale ultimo caso, non si applica il regime previsto dall'art. 24, ma la disciplina contenuta all'art. 10 d.lgs. n. 11/2010.

Il Collegio osserva che, nel caso di specie, l'operazione disposta dal ricorrente deve considerarsi autorizzata, in quanto lo stesso riconosce di avere digitato un IBAN non corrispondente a quello del proprio fornitore, avendo fatto affidamento sulla comunicazione di variazione di IBAN inviata dal terzo autore della truffa. L'operazione non può dunque considerarsi sconosciuta, con la conseguenza che non si applica il regime previsto dall'art. 24, ma la disciplina contenuta all'art. 10, d.lgs. n. 11/2010 (Coll. Palermo n. 7304/2024; Coll. Palermo n. 11306/2024). Ne discende che la fattispecie è regolata dalla previsione secondo cui i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella realizzazione di un bonifico non sono responsabili della non corrispondenza tra l'IBAN e il conto corrente del beneficiario indicato. Dalle evidenze in atti emerge, peraltro, che l'intermediaria resistente A si è prontamente attivata per il recupero dei fondi, ancorché con esito infruttuoso. Al contrario, deve ribadirsi il diritto del ricorrente di avere accesso ai dati anagrafici del terzo beneficiario e, non essendosi l'intermediario B costituito nel presente procedimento, ritenersi accertata la circostanza che tale diritto è rimasto inattuato.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente a conoscere il nome del beneficiario nei confronti dell'intermediario B.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6158 del 24 giugno 2025

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI